



LA RITENUTA ALLA FONTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Prof. FRANCO PONTANI

(ha collaborato il Dott. TIZIANO SESANA)

I soggetti esercenti arti e professioni, a seguito dell'approvazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono inseriti nel novero dei sostituti di imposta di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per i rapporti con altri lavoratori autonomi.

Il sostituto di imposta, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è colui che, in forza di disposizioni di legge, è tenuto al pagamento di imposte in luogo di altri per fatti o situazioni a questi riferibili, anche a titolo di acconto, con l'obbligo di rivalsa, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso.

Pertanto, con l'estensione all'area dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni degli obblighi tributari dei sostituti di imposta consegue che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli stessi, all'atto del pagamento, devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, anche in relazione alle parcelle emesse da altri professionisti (propri colleghi, notai, avvocati, commercialisti, architetti, ecc.) e dai collaboratori coordinati e continuativi. Rimangono quindi esclusi da ritenuta alla

fonte i soli compensi erogati da soggetti privati (persone fisiche non esercenti imprese, arti e professioni) in quanto questi ultimi non rientrano nel novero dei sostituti di imposta di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

0000

La sopra richiamata norma ha, inoltre, previsto l'aumento della percentuale di ritenuta di cui all'art. 25, comma 1, del medesimo decreto, dal 19 al 20 per cento. Tale variazione di aliquota dovrà essere applicata non solo sui corrispettivi pagati agli esercenti attività di lavoro autonomo dotati di specifica partita IVA, ma anche su quelli pagati ai cosiddetti lavoratori autonomi minori e, cioè, sui corrispettivi erogati per le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Per completezza si fa presente che è stata portata dal 20 al 30 per cento la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta operata, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da sostituti d'imposta italiani nei confronti di soggetti non residenti per prestazioni di lavoro autonomo effettuate in Italia.

I rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico (spese di viaggio, vitto ed alloggio nei casi in cui il professionista debba svolgere fuori sede il proprio incarico), fatta eccezione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (rapporti qualificati come di lavoro parasubordinato), costituendo proventi imponibili ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo, devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Di contro, le spese sostenute in nome e per conto del cliente (pagamenti di tasse, diritti di cancelleria, visure, ecc.), debitamente documentate, intestate al cliente ed allegate alla fattura del professionista da consegnare al cliente, essendo escluse dalla tassazione, non sono assoggettate alla ritenuta d'acconto (ed esclusi da I.V.A. ex art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

0000

La modifica della normativa in esame ha una portata ben più ampia del semplice operare una ritenuta alla fonte sui compensi pagati. Infatti, l'inserimento dei lavoratori autonomi, nei limiti sopra descritti, nel novero dei sostituti d'imposta per i rapporti di lavoro autonomo sopra specificati comporta l'espletamento dei seguenti obblighi, sostanziali e formali:

1. gli obblighi sostanziali, *che decorrono dal 1° gennaio 1998*, sono costituiti, come suindicato, dall'effettuazione della ritenuta alla fonte a titolo di rivalsa e dal conseguente versamento all'ente impositore (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata;
2. gli obblighi formali sono previsti dagli artt. 7 e 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
 - a) l'art. 7, così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede, *con decorrenza 1° gennaio 1999*, che i sostituti d'imposta, che corri-

spondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Tale dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione (esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente) e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi;

- b) l'art. 7-bis, così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, prevede, *a partire dal 1° gennaio 1998*, che i sostituti d'imposta (di cui al Titolo III del medesimo decreto) che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte devono rilasciare una apposita certificazione, unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), attestante l'ammontare complessivo di tali somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. I certificati de quibus, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, devono essere consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a

quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Per ciò che concerne la presentazione della dichiarazione di cui sopra al punto a), l'art. 7 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha sostituito l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha introdotto nell'ordinamento tributario, *con decorrenza 1° gennaio 1998*, l'istituto della dichiarazione unificata annuale, che comprende la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale I.V.A. e la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tuttavia, la dichiarazione dei sostituti d'imposta non può essere presentata unitamente a quella dei redditi e a quella annuale dell'I.V.A. allorché il numero dei sostituiti è superiore a dieci. Pertanto, fino a dieci sostituiti il sostituto d'imposta deve presentare la dichiarazione unificata annuale, mentre oltre tale numero deve presentare una dichiarazione separata.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, *a partire dal 1° gennaio 1998*, le persone fisiche devono presentare la dichiarazione unificata annuale tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno (termine pro-

rogato rispettivamente al 1° giugno ed al 31 luglio, per l'anno 1998, ai sensi del D.P.C.M. 24 marzo 1998).

La presentazione della dichiarazione in via telematica, invece, deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno.

Di contro, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione in via telematica, invece, deve essere effettuata entro il 31 maggio.

In sintesi:

1. *dal 1° gennaio 1998* gli esercenti arti e professioni devono adempiere agli obblighi sostanziali di cui all'art. 8, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (vedi sopra punto 1);
2. *dal 1° gennaio 1999*, quale conseguenza dell'espletamento degli obblighi sostanziali nel corso del 1998, gli esercenti arti e professioni dovranno adempiere agli obblighi formali, di cui agli artt. 7 e 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (vedi sopra punto 2, lett. a e b).

© Copyright Studio Prof. Franco Pontani - MILANO - Piazza Castello 5

Riproduzione consentita in esclusiva all'Ordine degli Ingegneri di Milano.

Ogni riproduzione parziale o totale da parte di terzi diversi dall'Ordine degli Ingegneri di Milano è severamente vietata, salvo preventiva autorizzazione scritta.

Insero redazionale "Notiziario dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano" n. 4, giugno 1998.